

Per quanto adunque non sia con esattezza stabilita da ciascun testimone l'ora, ed il minuto precisi, in cui hanno incontrato il 29 agosto quella carrozza che essi dicono guidata dal Nanni, per quanto sia inammissibile qualunque calcolo e qualunque deduzione che da siffatte imperfette indicazioni paresse a taluno di ricavare, ogni dubbio è diliguato, ogni esitanza deve esser lasciata da parte in ordine all'identità del *brougham* di cui è parola, quando questi signori ad una voce depongono di esser certi che quei cavalli quel *Brougham*, e quel *cochiere* sono gli stessi.

Ma l'egregio difensore diceva di più; diceva che in ogni caso uno solo dei testimoni, il Grandi, è quello che abbia riconosciuto *positivamente*, il legno, i cavalli ed il *cochiere*; e qui, tornando l'egregio signor difensore nel sistema già da tutti gli egregi difensori precedentemente adottato, quello cioè di non tenere in nessun cale le ricognizioni personali, quello di dire che per quanto sieno positive, per quanto sieno esatte, sicure, e costanti, esse però non sono che un indizio leggiero, un'ombra lontana appena appena per potere stabilire la colpevolezza d'un accusato, egli, dico, seguendo questo sistema, proclamava per giunta che il Grandi è un uomo avventato, imprudente, un uomo che dice quello che non può dire, che giura quello che non può giurare: che nol farà con mali zia, nè con animo di danneggiare alcuno, ma che con tutto ciò egli è un uomo che non merita fede per la sua avventatezza.

E si diceva tutto questo male del Grandi, sapete perchè? perchè il Grandi aveva avuto la temerità di dichiarare che al primo vedere quella carrozza con entro quattro persone che stavano accalcate l'una sull'altra, che erano in parte scemiciate, che tenevano le tendine a mezzo abbassate, quelle persone a lui erano parse di sinistro aspetto, gli avevano dato un'idea che fossero malfattori. Sol per questo si disse, che Grandi ha le velleità dello Sborgoi, di voler essere cioè profondo conoscitore dei malfattori solo a guardarli in faccia, che pretende avere il diritto di dire ad un uomo: *sei brutto, e per questo ti credo un malfattore!* Signori, non vi ha alcuno, io penso, il quale non sappia come naturalmente, senza essere avventato, senz'essere imprudente, si possa benissimo sentire nell'animo un'impressione che è indipendente dalla volontà ma che non cessa di essere tale: non vi ha alcuno di noi forse il quale non abbia nella vita sua avuto occasione di provare una di quelle impressioni, che non si sanno spiegare, che potranno essere erronee, io non lo nego, ma che però si sentono al primo incontro di certi ceffi, che volgarmente si dicono patibolari. Ebbene, o signori, se un testimone, non con animo d'accusare alcuno, non colla pretensione che sulla sua dichiarazione di prima impressione si abbia a condannare chicchessia, ma per esporre la verità, tutta la verità, per dire ciò che egli non solo ha veduto ed udito, ma ciò che ha provato nell'interno dell'animo suo, viene a deporre che all'incontro di quella carrozza, al primo vedersi fissati in volto gli occhi di quelle persone, ebbe a sentire che potevano essere malfattori, deve per questo esser lecito apostrofarlo come un temerario, un avventato, un imprudente? A noi pare che questo non sia modo conveniente, a noi pare che di questo un cittadino che tiene alla propria dignità, al proprio decoro, al proprio buon nome, potrebbe sempre e con tutta ragione chiedere conto. Ma sia comunque: tutto questo sarebbe pur perdonabile allo zelo della difesa se fosse vero, almeno, che il Grandi, a confronto di tante altre prove che si vantano dalla difesa, fosse solo a dichiarare che veramente il *brougham* in cui erano i malfattori il 29 d'agosto è quello di Nanni, e che Nanni medesimo lo conduceva. In vece, signori, sono due, sono tre che hanno riconosciuto il *brougham* di Nanni, ed il Nanni medesimo, giacchè non bisogna dimenticare come il Musiani, altro dei testimoni, dichiarasse di conoscere e legno e cavalli, e *cochiere*; bisogna non dimenticare come

Ugolini, altro testimone ora defunto, ma del quale si lesse la deposizione, dichiarasse di avere positivamente, senza alcun dubbio riconosciuto e cavalli e carrozza che appartenevano al Nanni; bisogna non dimenticare da ultimo come il delegato di sicurezza pubblica, quel signor Galimberti, uomo che diede prove, e prove moltissime di attività, di zelo, di rettitudine, venisse dinanzi a voi a dire, a giurare che quando il giorno appresso alla grassazione, il giorno 30 d'agosto (vi prego signori a ritenere questa data) egli stesso condusse il *brougham*, e i cavalli, e il Nanni sulla strada di san Felice, fermandosi ad ogni piè sospinto ad ogni casa, ad ogni luogo dove era riunione di persone; il *brougham*, i cavalli, ed il *cochiere* fossero quasi *generalmente* riconosciuti. Or dunque, dopo siffatte prove, che alla difesa son note, si deve egli dire che il Grandi è un avventato, un imprudente, uno di quelli che per ambizione di farsi belli in faccia al pubblico, pel gusto di farsi vedere i primi a scoprire un mistero accusano senza coscienza un innocente?

Oltre a ciò bisogna notare che se pure un dubbio potesse sorgere che non solo un *brougham*, ma due, ma tre avessero percorso la via san Felice nel giorno 29 agosto, questo dubbio, perchè fosse ragionevole, avrebbe dovuto di qualche maniera manifestarsi; ma se invece io vi potrò dimostrare che è sorta l'opinione contraria a questo dubbio, che è sorto invece il pensiero che un solo *brougham*, lasciamo andare per ora che fosse quello di Nanni, che un solo *brougham* percorse quella strada, voi dovrete venire nella nostra credenza, che cioè il Nanni è l'unico, il solo che condusse i malfattori al Lavino.

Io dico che il dubbio proposto dalla difesa non è sorto dacchè furono sentiti il dottor Ferri, il suo *cochiere* tal Cremonini, il Pelotti, il Calari, il Costa, ed il Ricci, e di tutte queste persone, che parte andavano verso il Lavino, parte di là venivano, non ve ne ha pur una che abbia nelle ore, che corrono dalle 6 alle 8 della sera, veduto due carrozze di quella specie, tutti ad una voce parlano di un solo *brougham* entro al quale erano quattro persone che avevano l'aspetto di malfattori. Adunque, signori, è dimostrato ad evidenza come la supposizione della difesa lungi dall'essere in qualche guisa sorretta, rimanga anzi esclusa dal non esservi alcuno di quelli che si trovarono sulla strada, il quale dica di aver veduto più d'una carrozza di forma eguale, o di forma anche diversa.

Signori, se dopo avere per quanto era in noi, e come meglio potemmo, ribattute le opposizioni più forti della difesa a riguardo del Nanni volessimo ancora ripigliare ad enunciare tutti gli innumerevoli indizi, e le prove moltissime che l'accusa raccolse contro di lui, le quali non furono dalla difesa confutate, io credo che faremmo opera inutile, essendocchè tutte quelle prove, tutti quegli indizi indubbiamente voi ricordate. Il perchè, arrestandomi alla confutazione di queste obiezioni, passo a dire quali difficoltà si siano dalla difesa proposte in ordine al Canè Luigi.

Canè Luigi, dice l'accusa, ha primieramente contro di sè l'indizio che si desume dall'essere egli andato nel giorno 30 di agosto, circa le ore 11 del mattino, senza giustificare il motivo, in un podere del marchese Davia, posto fuori le mura della nostra città presso il canale di Ravone, dove il primo di settembre furono rinvenuti due fucili, i quali poi vennero riconosciuti dal Raffaele Capelli siccome simili affatto a quelli che gli assassini avevano tra le mani nel consumare la grassazione. L'egregio sig. difensore del Canè disse essere questo un indizio troppo vago, troppo lontano per poterlo portare contro il Canè; che ad ogni modo era evidente la ragione per la quale desso si era portato il 30 d'agosto sul fondo Davia. Ed il signor difensore disse evidente la ragione, per ciò che il Canè ebbe ad allegare di essersi portato colà per trovare un amico; e per ciò che i testi da lui indotti non lo



avevano, secondo il signor difensore, per nulla smentito. Se non che, secondo noi, la giustificazione è tutt'altro che evidente. Noi facciamo notare come dapprima il Canè non ammettesse di essersi trovato mai in quel luogo, imperciocchè al primo esame che ebbe dal giudice istruttore, lungi dal dire questa circostanza, che vogliamo per un momento credere affatto innocua, lungi dal dirla al giudice istruttore, egli dichiarò che tutto il giorno 29 agosto, e così i giorni precedenti, ed i successivi, non si era mosso mai (sono le sue parole) dal lavoro presso il lavandaio Valenti. Solo dopo quando egli seppe che il Valenti lo aveva smentito, che aveva negato di averlo avuto al lavoro, allora mutò consiglio, e disse che era vero che era stato sul fondo Davia il 30 agosto, e dopo avere ammesso questo, dichiarava il motivo che in quel fondo lo aveva condotto, cioè il desiderio di vedere un suo amico che era garzone dei lavandai ivi abitanti, certi Draghetti. Ma anche qui il Canè, checchè ne dica l'egregio sig. difensore, è stato completamente smentito, avvegnachè le due sorelle, o cugine Draghetti, lavandaie precisamente sul fondo nel quale il Canè si portò il 30 agosto, entrambe ad una voce hanno affermato che in quel giorno nè prima, nè poi il Canè si era recato da esse. Come dunque può dirsi che il Canè non è stato smentito nella circostanza da lui allegata? Noi non sappiamo invero come una smentita potesse altrimenti venire più completa e più solenne. Le due Draghetti ammisero soltanto di avere una lontana memoria, un dubbio, anzi di non potere escludere che una volta un tale, senza saper dire se fu il Canè, andasse veramente a cercare del loro garzone.

È dunque vero quello che dapprima diceva il Pubblico Ministero, che cioè il Canè non seppe giustificare il motivo della sua andata sul fondo Davia il 30 agosto, ed è pur vero che l'averlo da principio negata, poi ammessa siffatta circostanza, e l'essere stato smentito in ordine all'allegato motivo di essa, è un indizio della di lui reità.

Ma la difesa diceva che l'inculpabilità, la buona fede, l'innocenza del Canè nel fatto di essere andato nel fondo Davia, risulta dall'essere egli entrato presente un testimonia, presente quel Pasqua che stava regolando la chiavica della Ghisigliera, mentre se egli fosse andato per prendervi armi, come il Pubblico Ministero pretende, non sarebbe egli mai andato presente una persona, che poteva sempre riconoscerlo, ed attestare del suo accesso colà, non sarebbe mai andato alle undici antimeridiane, a giorno chiaro, quando tutti potevano vederlo, e vederlo assai bene. Ma noi soggiungiamo, o signori, che anzitutto il Canè dovette trovarsi alla presenza di quel testimonia senza sua volontà, giacchè non è dimostrato che alle undici antimeridiane fosse solito trovarsi quell'uomo sulla chiavica della Ghisigliera, non è per nulla dimostrato che quell'uomo fosse in posizione tale da dover essere anche da lungi veduto, quindi noi crediamo, e questa sarà un'opinione come un'altra, noi crediamo che senza sua volontà, anzi contro sua volontà, improvvisamente si sia il Canè trovato a fronte di quell'uomo, che stava appunto ad ora insolita regolando la chiavica della Ghisigliera.

Osserviamo di più non essersi detto mai che il Canè si recasse sul fondo Davia per prendere od asportare le armi che colà erano nascoste, ma invece essersi sempre detto e sostenuto che se il Canè si recò sul fondo Davia il 30 di agosto, dovette recarvisi non per altro che per assicurarsi se le armi da lui nascoste fossero ancora nel luogo dove dapprima erano state collocate.

E non vi sarebbe neppure alcuna difficoltà che il Canè, per far questo, e per avere sempre più l'aria della naturalezza e dell'inculpabilità, si fosse anche mostrato non ad una ma a cento persone, e non vi sarebbe nulla di straordinario, nulla di escludente la nostra opinione, se fosse anche dimostrato che il Canè aveva compagni in questa sua operazione.

Ma signori, contro al Canè stavano e stanno non solo gli indizi enumerati, ma stavano e stanno ancora prove dirette, voglio dire le deposizioni di testimoni, i quali udirono dalla stessa di lui bocca la confessione della sua colpevolezza; io non parlo nè di Campesi, nè di Ferriani, nè

di Buonafede, non voglio per ora molestare gli orecchi della difesa, dico invece di Vincenzi, e di Iannarelli.

Ma, purtroppo, nemmeno questi, che non si chiamano nè Campesi, nè Ferriani, nè Buonafede, hanno potuto scampare dai fulmini della difesa. Vincenzi fu detto, fu sostenuto, fu proclamato che era un tristo, che era un truffatore, un consumato truffatore, quindi un consumato bugiardo; che a lui non si doveva prestar fede nessuna. Ma noi che non neghiamo al certo come il Vincenzi sia stato e per truffa e per ferita leggiera condannato a sei mesi di carcere, neghiamo però questa tesi della difesa, questo suo punto di partenza, che cioè colui il quale per avventura fu una volta condannato a sei mesi di carcere per truffa, si abbia a dire un consumato truffatore, un bugiardo matricolato, sistematico, incorreggibile. E dico questo appoggiato ancora alle stesse deduzioni che in altro caso, e quando le tornava il conto, la difesa ha saputo fare, dico cioè che da un fatto speciale, da un fatto per sè stesso leggiero, non si deve e non si può desumere la mala qualità abituale, incorreggibile di chicchessia. Ma comunque; voglio pur dare tutto il peso maggiore alla colpa del Vincenzi, e nondimeno come si farà a dire che egli mente, che egli giura il falso quando viene a raccontare che, trovandosi nel carcere col Canè, lo aveva sentito lagnarsi della condotta di tal Calzati, cameriere all'osteria Bonazzi, il quale aveva deposto contro di lui? come avrebbe fatto il Vincenzi ad indovinare siffatta circostanza? come avrebbe fatto il Vincenzi a dire che era nella mente del Canè, una volta che fosse in libertà, di fare vittima il Calzati medesimo per vendicarsi della sua deposizione? come avrebbe fatto se Canè medesimo non glielo raccontava? Vincenzi non era precedentemente amico del Canè, non ne conosceva le abitudini, le relazioni, e non sapeva nemmeno il motivo della sua carcerazione.

D'altronde, o signori, non è a far meraviglie che il Vincenzi potesse essere messo alle confidenze del Canè e degli altri, perchè in questo caso non ci è la difficoltà, opposta tante volte dalla difesa, che l'unione in una cella per troppo breve tempo è un argomento per dubitare di colui che rivela, dacchè il Vincenzi invece stette assai lungo tempo rinchiuso nella stessa cella col Canè. Del resto non è a dubitare della confidenza che il Canè poteva riporre nel Vincenzi, poichè tentarono tutti assieme una fuga con esso. Dunque non può fare meraviglia se poi questa fuga non essendosi potuta effettuare, il Vincenzi era rimasto nella fiducia dei suoi compagni di carcere. Ad ogni modo, sia fiducia in un grado maggiore o minore, egli è un fatto che non altrimenti il Vincenzi avrebbe potuto raccontare le circostanze relative a Calzati, se non era il Canè che quelle circostanze gli rivelava; e se è dimostrato così che il Vincenzi, per quanto bugiardo, non può avere mentito, diviene una necessità di prestare a lui fede altresì quando dice che il Canè nel fargli siffatta rivelazione, diceva ancora d'averlo grassato al Lavino insieme con Laghi, con Nanni ed altri.

Ma fosse solo, il Vincenzi, a fare questa rivelazione; invece la ripete un altro testimonia che non si trovò in carcere nè col Vincenzi, nè col Canè, nelle epoche medesime in cui il Vincenzi vi si trovava, voglio dire il Iannarelli, quel teste che sentimmo sul fine dell'istruttoria di questo processo. Desso essendo in carcere non per truffe, nè per furti, e che non può quindi essere come truffatore, o come abituale bugiardo respinto, raccontò che il Canè non avendo ragione di dubitare di lui perchè forestiero, perchè tale che, appena uscito dal carcere, era a ritenere che sarebbesi allontanato da una città nella quale non era lasciato vivere tranquillamente, gli confessò d'averlo grassato al Lavino, e di avere commessi molti altri misfatti.

Ma l'egregio difensore, vedendo che in altro modo non poteva cavarsi da siffatta prova ulteriore contro il Canè, usciva dicendo, che il Canè parlò forse col Iannarelli delle accuse che gli erano fatte sull'Atto medesimo che era stato al Canè notificato come agli altri, e che il Iannarelli, lungi dall'intendere che il Canè si lagnava dell'accusa datagli, intese invece e depose innanzi a voi, o signori, che il Canè si era manifestato autore.



Tutta questa è un' ipotesi del signor difensore, tutto questo è frutto non nuovo della sua fervida immaginazione, ma non ha appoggio, non ha fondamento nei fatti, dacchè se è vero che le rivelazioni che il Canè fece all'annarelli furono posteriori alla notifica dell'Atto d'accusa, desse rivelazioni, mi è d'uopo ricordarlo, contengono circostanze affatto estranee all'Atto d'accusa, e nuove affatto per l'autorità.

Voi ricorderete le altre grassazioni che il Canè confessò con l'annarelli di avere patrate, ricorderete i misfatti gravissimi, audacissimi che il Canè raccontava all'annarelli imputandoli a sè stesso, al Nanni, e ad altri; fatti dei quali non si erano potuti trovare mai i colpevoli, ed erano perciò quasi condannati all'oblio.

Ora, come avrebbe potuto il lannarelli ripetere siffatte nuove circostanze, estranee all'atto d'accusa, persino ignote o dimenticate dall'autorità, se non era il Canè medesimo che gliel'aveva raccontata?

Esso, il lannarelli, ha in questo un argomento per dimostrare la propria veridicità, e non gli si può ragionevolmente negar fede nemmeno alloraquando depone che fra i reati, che Canè accusava d'aver commesso, è ancora quello della grassazione al Lavino. Io non dirò, signori, cosa alcuna delle altre circostanze che risultarono a viemaggiormente stabilire la colpevolezza di Canè, e ciò per essere fedele al sistema adottato, ma solo vi ricorderò che in molti altri punti il Canè è stato smentito, e specialmente quando egli, veduto che gli era mal riuscito il primo alibi che aveva tentato, quello cioè che appoggiava alla deposizione del Valenti, uscì fuori a dire che egli il 29 di agosto era stato col Muzzi a vedere i funerali del non mai abbastanza compianto nostro Prefetto Magenta. Ebbene, a questo riguardo voi avete a ritenere due cose, l'una che il compagno che egli disse d'aver avuto, cioè il Muzzi, escluse d'essere stato con lui a vedere quei funerali, l'altra che in ogni caso quei funerali, e tutti ne sono testimoni, ebbero termine ad un'ora dopo mezzodì, o, tutto al più, alle due; quindi il Canè, se anche non fosse stato smentito dal Muzzi, e fosse vero che avesse assistito ai funerali del Prefetto Magenta, non avrebbe provato come impiegasse le ore pomeridiane del giorno 29, quelle appunto nelle quali la grassazione fu commessa.

In ordine al Laghi molto meno resta a dire, avvegnacchè l'accusa contro di lui sia principalmente appoggiata al detto di Campesi, di Ferriani, e di Buonafede. E con quale coraggio, signori, potremmo noi venir qui a ribattere le obiezioni che la difesa porta e contro la legittimità di siffatti testimoni, e contro la loro credibilità in genere, e ad ogni modo contro il grado di credibilità che loro si deve attribuire? con quale coraggio, lo ripetiamo, dopochè la difesa uscì senza dubbio, per parte sua, dai confini di una fredda e calma confutazione, di una giuridica discussione, i quali soli permettono ad uomini prudenti e savi di cimentarsi? come potremmo scendere nel campo delle invettive, delle virulenti invettive scelto dalla difesa? Non lo consente la nostra dignità. Dovremmo raccogliere ad uno ad uno gli epiteti che alla difesa piacque di dare a quei testimoni, e farci a negarli partitamente, dicendo che il Buonafede non è putredine, non è lezzo, non è fango, non è vergogna; che Campesi non è un traditore, un truffatore, o un demonio, un mago, un serpe?

Mainò: tutte le contumelie che la difesa ebbe il coraggio, anzi l'ardire, di lanciare contro siffatti testimoni, noi lasceremo senza risposta, persuasi che voi, o signori giurati, sceverando il vero dal falso, saprete apprezzare al loro giusto valore le deposizioni dei testimoni che vi abbiamo presentati.

Il mio egregio collega disse, non solo abbastanza, ma a dovizia per mostrarvi la legalità delle testimonianze fatte e da Campesi, e da Ferriani, e da Buonafede; disse, non solo abbastanza, ma a dovizia per dimostrarvi la credibilità che loro è dovuta.

Più innanzi avrò occasione io pure di dire ancora alcunchè sulla credibilità di Campesi; per ora mi limito a ricordarvi come tanto egli quanto il Ferriani dicessero e giurassero amendue aver ricevuto in carcere dal Laghi stesso

la confessione ch'egli aveva grassato al Lavino cogli altri che sono accusati.

Il difensore diceva che bisognava in ogni caso tenere gran conto della negativa costante e persistente del Laghi; perchè (come altro difensore ebbe a dire per Pietro Ceneri) il Laghi non avrebbe interesse a negare, avrebbe anzi interesse ad ammettere; che quindi se nega, bisogna dire che non sia colpevole. E così il difensore ritiene che, quantunque il Laghi sia un grassatore legalmente dimostrato tale, ed un grassatore per se medesimo tale confessatosi, nondimeno le sue parole sieno credibilissime, nondimeno le allegazioni sue quando anche non sieno dimostrate, debbano però essere credute; il difensore ritiene che debbansi rispettare quegli slanci dell'animo del Laghi, quando dice ch'egli non dà la prova della sua coartata, quando dice che non vuol provare che il 29 agosto era a Malta, perchè sente rispetto e gratitudine verso coloro che lo soccorsero (!) Il difensore che presta fede a queste parole del Laghi, a questi nobili sensi del grassatore conosciuto, del grassatore per se medesimo tale confessatosi, diceva che la sua negativa deve essere in tutto e per tutto creduta. Ma io rispondo prima d'ogni altra cosa che ad un Laghi, ad un uomo giunto al grado di abiezione cui Laghi è pervenuto, io non credo nè punto nè poco. Rispondo poi inoltre che non credo a Laghi perchè non è vero che non avesse interesse a negare, e che avesse anzi interesse a confessare. L'interesse a negare egli lo ha in questo che non vuole, non può, non deve, col sistema da tutti i grassatori adottato, confessarsi autore di una grassazione, la quale porterebbe a lui un aggravio di pena, che ora non ha. E non è vero, come disse il difensore, che egli abbia nulla a temere perchè la sua condizione non è mutabile in peggio, giacchè appunto questa grassazione, e non quelle di cui si confessa autore, potrebbe peggiorare di molto la sua condizione. Dunque è escluso che il Laghi non abbia interesse a negare e sfugge il motivo, pel quale il suo difensore vorrebbe dare a credere che le sue parole sono degne di essere ascoltate ed avute per veritiere.

Io chiuderò le mie osservazioni in ordine a siffatto reato col ricordarvi che anche il Salioni è testimone che non bisogna lasciare da parte per ciò che concerne la specifica colpevolezza del Laghi, giacchè appunto la deposizione di quel Salioni che sta a carico del Gamberini, nel senso ch'egli dice essersi il Gamberini recato a prendere il Laghi a Ferrara, sta anche necessariamente a carico del Laghi stesso perchè a detto del Salioni, confermato in questo dal Zuccadelli, il Gamberini andò a prendere il Laghi appunto per portarsi a commettere la grassazione al Lavino.

A nostro avviso, o signori, le prove che si raccolsero contro questi quattro accusati sono più che sufficienti onde ritenerli colpevoli; gli argomenti della difesa non valsero a togliere fede alle prove che l'accusa raccolse; è quindi indispensabile che voi, sempre seguaci della rettitudine, e della giustizia, pronunciate un verdetto che in questa parte stabilisca la colpevolezza di tutti quattro gli accusati della grassazione Capelli.

Otto giorni dopo la grassazione commessa al Lavino in danno di Raffaele Capelli, cioè il 5 settembre, un'altra non meno audace, e temeraria fu commessa in Lovoletto, ai danni del sig. Boschi agente Frosini, e del sig. dottore Angelo Gardini.

Voi, signori, ricordate assai bene, ne siamo certi, tutte le circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il reato di cui prendiamo a parlare, voi ricordate come non a torto l'accusa dicesse che la grassazione era accompagnata, oltre ad altre circostanze, anche da quella delle minacce nella vita a mano armata.

Però la difesa, con nostra meraviglia per vero, intorno all'ingenero di questo reato sostenne che le minacce non erano concorse, che quanto meno non era risultato che le minacce nella vita accompagnassero il reato; e diciamo con nostra meraviglia d'aver ciò ascoltato dal labbro dell'egregio rappresentante l'ufficio della pubblica clientela, perchè un tale assunto è combattuto e vinto dal fatto. Solo che si richiami per un momento alla memoria ciò che raccontò qui alla presenza di tutti lo stesso sig. Raffaele Boschi, il capo della famiglia che fu grassato, solo che si ricordi per un momento che egli disse come stando al fresco fuori la porta del



suo Casino vide venirgli incontro quattro *figure*, curvate nella persona, le quali di primo slancio gli si fecero sopra con pistole e tromboni dicendogli, *se ti muovi ti ammazzo*, solo che si ritenga questo, diciamo, sarà facile di convenire che a torto l'egregio signor difensore si oppose in questa parte alle conclusioni del Pubblico Ministero. Nè, per avere il concorso delle minacce in senso di legge, era mestieri che i malandrini parlassero, ma bastava quel presentarsi così audace e così temerario con l'armi alla mano per dover dire che le minacce nella vita erano intervenute. Oltredicché lo stesso sig. dottore Angelo Gardini dichiarò che all'atto in cui egli dalla sua abitazione si dirigeva per un viale verso il palazzo, dove abitano i Boschi, giunto presso una siepe, che chiude il recinto del cortile, si avvenne in un malandrino, il quale subito gli disse queste parole: *taci o ti taglio la faccia*, espressione questa providenziale, perchè appunto quell'assassino nel pronunciare in bolognese la parola *faccia* (*faza*) strisciò così fattamente colla lingua il zita, che il Gardini ebbe anche per questo, a riconoscerlo.

Or come si sosterrà, con deposizioni di tanta chiarezza con un'evidenza di questa specie, che la grassazione a danno di Boschi non fu accompagnata dalle minacce nella vita a mano armata?

Passiamo alle obiezioni che l'egregio signor difensore appartenente all'ufficio dei poveri venne proponendo a discarico di ciascuno dei quattro accusati di questa grassazione, cioè Canè, di cui parlavamo poc' anzi, Stanzani, Amadori, e Gardini Giuseppe.

Per Canè la difesa disse che, dato pure, ma non concesso, che Canè fosse uno degli otto individui che si adunarono nell'osteria di Bonazzi in San Felice il giorno 5 settembre alle due pomeridiane, siccome il Calzati depose, ne verrebbe, che lungi dall'aversi un argomento di reità a carico del Canè, si avrebbe anzi la prova provata della sua innocenza, perchè, se era da Bonazzi, non poteva essere a Lovoletto. E noi per contro, ed alla nostra volta diremo, dato che fosse vero, ma non è, che il Canè fosse stato veduto cogli altri otto nell'osteria Bonazzi nell'ora in cui la grassazione ebbe luogo, sarebbe un argomento della sua non colpevolezza, perchè appunto anche noi sappiamo bene che in due posti ad un tempo non è dato di trovarsi; ma siccome sta invece, e risultò dal pubblico dibattimento, che il Canè si trovava da Bonazzi alle due dopo mezzodì; e siccome dalle due dopo mezzodì per arrivare alle sette od alle otto di sera passano cinque ore; e siccome in fine tutti sanno che in cinque ore si va e si torna, e si può riandare, e tornare a venire da Bologna a Lovoletto, così l'assunto della difesa rimane escluso, ed il Canè non può più trarre da questo fatto un argomento della propria incolpevolezza, ma resta invece l'argomento che noi abbiamo portato contro di lui, che cioè egli era unito ad altri sette individui nell'osteria del Bonazzi, sette individui che diedero a sospettare al Calzati, che egli stesso non ha voluto ammettere d'aver avuto a compagni in quel giorno, e coi quali non ha saputo dire che cosa facesse alle due dopo mezzogiorno nell'osteria Bonazzi.

Ma il signor difensore diceva che il Calzati, quel cameriere di Bonazzi, che depose con tanta franchezza, con tanto coraggio, di tutte le circostanze che erano a lui note, e che certamente aggravano, e non poco, il Canè, è un testimone che, in ogni caso, per se stesso, allontana la credibilità che il Pubblico Ministero vorrebbe attribuirgli, ed allontana la credibilità, perciocchè egli racconta cosa che è inverosimile. E la inverosimiglianza, secondo il signor difensore, starebbe in ciò che il Canè, sarebbe stato dal Calzati più specialmente rimarcato e tenuto a memoria per questo che fra quei sette od otto, che erano nell'osteria, era desso che più di sovente fissava gli occhi in faccia a Calzati. Ora come sta, dice il difensore che un uomo come il Canè, il quale si suppone che meditasse un gravissimo reato, quale fu quello della grassazione di cui si tratta, come sta che quest'uomo non solo si presentasse in un'osteria pubblica, ma volesse provocare eziandio l'attenzione del Calzati? Noi rispondiamo che anzitutto non è esatto che il Canè fissasse così continuamente, e così stranamente il Calzati da dovergli dire che egli ne provocava l'attenzione; perciocchè, dovendo stare appunto alla deposi-

zione di Calzati medesimo, noi sappiamo che il Canè eccitò bensì maggiormente degli altri la sua attenzione, ma non sappiamo che egli provocasse il Calzati a guardarlo. Dato però ancora che ciò fosse, dato ancora che il Canè avesse così di frequente rimarcato e fissato in volto il Calzati, la ragione, o signori, è chiara, o quantomeno non è difficile a poterla trovare. Bisogna ricordarsi che Calzati nel 1861 fece cosa che non tutti avrebbero fatta, specialmente a quel tempo. Bisogna ricordarsi che Calzati, quando si avvide che si tentava un furto in casa sua nella via dei Vinazzi, quando si avvide che i ladri minacciavano di spogliarlo di ogni suo avere, egli non fece altro che mettersi in agguato in casa sua, e munito di una buona arma da fuoco aspettò che i ladri venissero al varco, e venuti li colse rendendone uno cadavere dinanzi a lui. Ora, questo fatto levò a tal fama di coraggioso ed audace il Calzati, che, a quei tempi, per quella gente, era nome da rispettare. Onde non deve far meraviglia se otto assassini, i quali si tenevano radunati nell'osteria di lui, e che forse potevano non sapere di trovarselo in faccia, ebbero ad essere alquanto sorpresi di vedersi proprio radunati in quel sito dove comandava tal'uomo, che, se occorreva, li avrebbe freddati.

Dunque, la sorpresa, la meraviglia, l'interesse lo si chiami come si vuole, che Canè poteva avere nel fissare quest'uomo che un anno prima, senza molti preamboli, aveva reso cadavere uno della sua risma, che era andato per derubarlo, non deve sorprendere alcuno, non deve fare meraviglia di sorta; anzi è così naturale e spontanea che la deposizione del Calzati lungi dall'apparire inverosimile, appare sempre più chiara, vera e sincera. Si aggiunga di più che, comunque sia la cosa, Calzati ci disse che Canè lo guardava, che per questo egli sapendo di essere invisibile alla gente cattiva, fissò lui, e se ne tenne in memoria i lineamenti; la quale dichiarazione essendo plausibilissima, e d'altronde essendo il Calzati un uomo onesto, non si può negare a lui quella fede che a ciascun onesto cittadino si accorda. Calzati, quando ebbe davanti a suoi occhi fra consimili il Canè, di subito disse, costui è quello che era unito agli altri, e che si trovava nella mia osteria il cinque settembre alle due dopo mezzogiorno. Che cosa fece Canè al confronto di Calzati? Egli, suo malgrado, si svelò il malfattore, che noi ci iamo, perchè, cosa che non avviene comunemente, anzi che è rara, il Canè diede segni tali, tanti e siffatti d'imbarazzo, di confusione, di essere perduto intieramente d'animo, che il giudice ne fece oggetto di una speciale annotazione, e voi signori, ricordate come appunto nel verbale di ricognizione del Canè sia detto che al primo vedere il Calzati *impallidì*, ed *impallidì* grandemente. E perchè questo? Perchè egli comprese subito il motivo per cui il Calzati gli stava di fronte.

Ma la difesa soggiunge che in questo caso anche un innocente potrebbe impallidire, e forse più un innocente che un colpevole. Mainò, signori; la tremenda mano della giustizia certamente è temuta da tutti, e noi sappiamo che anche l'innocenza può talvolta temere, non perchè la giustizia scruta per tutto, entra nel cuore dell'uomo, vede le sue intenzioni, misura il suo grado di colpevolezza; non per questo, che l'innocenza di ciò anzi si rassicura, ma perchè la giustizia, essendo pur sempre amministrata da uomini è pur troppo soggetta ad errare. Ma poi in ogni caso altro è l'attendere gli effetti della giustizia degli uomini, una sentenza per esempio irrevocabile, dinanzi alla quale un innocente può per dolore non per vergogna tremare e impallidire, altro è il prestarsi ad un atto di ricognizione del quale non si sa la cagione e, se si è innocente, non si può indovinare il perchè. Nessuno che non sia colpevole, portato dinanzi a qualunque giudice insieme ad altri, impallidirebbe per ciò solo di trovarsi a fronte di un uomo che lo guarda. In tali casi il pallore è proprio di colui, il quale, per quanto tristo e perverso, sente pur non pertanto nel fondo dell'animo la voce della giustizia la quale lo avverte che egli è là perchè ha commesso la tale o tal'altra cattiva azione, e che una sola parola basta per trascinarlo a subire la pena che si è meritata.